



Istituto Professionale di Stato per i Servizi l'Industria e l'Artigianato

93100 - CALTANISSETTA - cod. mecc.: CLRI01000N - c.f.: 80003190059
via Fra Giarratana, 1 - tel 0934 25449 - fax 093425436
via Cairoli, 3 - tel 0934 22717 - sito web: www.ipsiacl.edu.it
e mail: clri01000n@istruzione.it - pec: clri01000n@ipec.istruzione.it

I.P.S.I.A "G.Galilei" Caltanissetta **Prot. 0001787 del 17/02/2025** II-1 (Uscita)

Regolamento per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo

parte integrante del Regolamento di Istituto

Delibera del Consiglio di Istituto n.202 del 28.01.2025

1. PREMESSA

La scuola rappresenta un ambiente fondamentale nella vita degli studenti, un luogo in cui essi trascorrono gran parte del loro tempo, sperimentando processi di apprendimento che favoriscono la crescita intellettuale, l'arricchimento culturale e la maturazione personale. Essa offre opportunità per sviluppare consapevolezza critica, autonomia e senso di responsabilità, ma al tempo stesso è anche il contesto in cui gli studenti si confrontano con le difficoltà, la fatica dello studio, gli errori, le dinamiche relazionali con i pari e le eventuali situazioni di insuccesso temporaneo. Per garantire un ambiente sereno e stimolante, la scuola, in stretta collaborazione con le famiglie, ha il dovere di educare, guidare e vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere il loro percorso di crescita in modo equilibrato e sicuro. A tal fine, essa adotta misure educative e formative mirate, stabilisce norme di comportamento chiare e prevede specifiche sanzioni per contrastare ogni forma di comportamento scorretto o dannoso per la comunità scolastica. Tra le principali minacce al benessere degli studenti vi sono i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che possono compromettere profondamente la serenità e lo sviluppo armonico dei ragazzi. Per questo motivo, la scuola si impegna attivamente nella prevenzione e nel contrasto di tali fenomeni attraverso azioni di sensibilizzazione, percorsi di educazione alla cittadinanza digitale e interventi tempestivi per tutelare le vittime e responsabilizzare gli autori di comportamenti inadeguati. Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il presente Regolamento per la prevenzione e per il contrasto ai fenomeni di bullismo e di cyber bullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71 e alle Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo delineate dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui fa riferimento il presente Regolamento è la seguente:

- artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- direttiva MIUR n. 1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di Corresponsabilità";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MI, gennaio 2021;

• Legge 17 maggio 2024, n. 70, "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";

3. IL BULLISMO

Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale dell'inglese "bullying", parola comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di "cyberbullying" inteso, quest'ultimo, come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche.

Per bullismo si intendono, quindi, tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di una persona, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un'altra persona percepita come più debole, cioè la "vittima". Questa la definizione data nella Legge 70/2024:«per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni» . Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori.

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- i protagonisti sono ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- l'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- la rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **la paura**: sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

4. CLASSIFICAZIONE BULLISMO

Il bullismo può essere agito in modo diretto o indiretto.

Il BULLISMO DIRETTO è caratterizzato dall'interazione faccia a faccia con la vittima. Può essere:

- VERBALE: si attacca con insulti, offese, prese in giro, nomignoli o frasi cattive di qualsiasi tipo;
- FISICO: si colpisce fisicamente con calci, pugni, spinte o qualsiasi atto violento fisico;
- RAZZISTA: il motivo è il colore della pelle, l'etnia, il modo di parlare la lingua, la religione o le diverse credenze;
- SESSUALE: si tratta di umiliare e ferire la vittima con offese ed aggressioni di natura sessuale;
- OMOFOBICO: sia fisico sia verbale, è motivato dalla diversità reale o presunta nella sessualità della vittima.

Il BULLISMO INDIRETTO: tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, quindi è più subdolo. Può essere:

- RELAZIONALE: si incoraggiano gli altri a interrompere le amicizie con la vittima o a trattarla in modo ostile:
- ESCLUSIONE SOCIALE: si esclude intenzionalmente una persona dalle attività di gruppo o dai circoli sociali favorendo solitudine e senso di inadeguatezza;
- GOSSIP: si diffondono voci false o distorte su qualcuno per danneggiarne la reputazione e le relazioni sociali:
- CYBERBULLISMO: si utilizzano i social media e altre piattaforme online per diffondere contenuti offensivi o per isolare la vittima.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

- o INTENZIONALITA': tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- o PERSISTENZA: tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno carattere isolato.
- ASIMMETRIA DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).
- O LA NATURA DEL GRUPPO DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

5. IL CYBERBULLISMO

Il fenomeno del **cyberbullismo** è definito dalla Legge 71 del 29 maggio 2017 come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo» (art.1).

Questa forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete ecc.), si traduce in numerose

forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Di seguito sono indicate le diverse tipologie di cyberbullismo:

| NOME | DEFINIZIONE |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLAMING | Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali. |
| EXCLUSION | Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo. |
| DENIGRATION | La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di "danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre per un'ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relativi alla vittima. |
| IMPERSONATION | Consiste nel furto d'identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore. |

| HARASSMENT | Caratteristica di questa forma di cyberbullismo |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| HARASSIVIENT | sono le molestie: si tratta di parole, |
| | comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, |
| | dirette verso una persona specifica, che |
| | possono causare un forte sconforto psichico ed |
| | emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono |
| | considerate, come una forma di cyberbullismo |
| | * |
| | attraverso l'invio di messaggi ripetuti ed offensivi nei confronti della vittima. Nella |
| | maggioranza dei casi le molestie personali |
| | 1 |
| | avvengono tramite canali di comunicazione di |
| | massa come e-mail, messaggi, forum, chat e |
| CYDEDCTALVING | gruppi di discussione. |
| CYBERSTALKING | È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare, perseguitare l'altro. |
| | , 1 8 |
| | attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. |
| | La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" |
| | e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo |
| | approfitta dell'anonimato offerto dal web. |
| HAPPY SLAPPING | Letteralmente "schiaffo allegro", è un |
| HAFFI SLAFFING | fenomeno di bullismo online strettamente |
| | legato alla realtà. Si tratta della diffusione |
| | virtuale di materiale video in cui la vittima |
| | viene colpita da uno o più aggressori e |
| | videoripresa. Ciò che viene pubblicato su |
| | Internet può assumere un carattere di |
| | diffusione virale, alimentando così la |
| | condivisione in rete. |
| SEXTING | Si riferisce alla pratica di inviare foto di se |
| | stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti |
| | tramite social network o applicazioni di |
| | messaggistica online. È una pratica |
| | particolarmente pericolosa che spesso porta al |
| | cyberbullismo quando questi materiali vengono |
| | diffusi online su larga scala. |
| OUTING AND TRICKERY | Consiste nella pubblicazione/condivisione di |
| | informazioni private o imbarazzanti su una |
| | persona, le quali sono state estorte con |
| | l'inganno (creando un clima di fiducia) allo |
| | scopo premeditato di condividerle nel |
| | cyberspazio a sua insaputa. |
| DOXING | Riguarda la diffusione pubblica di |
| | informazioni personali e private o altri dati |
| | sensibili della vittima tramite la rete Internet, |
| | ponendo in essere un atto lesivo della privacy. |

6. RESPONSABILITÀ E AZIONI DI PREVENZIONE

La scuola afferma con fermezza l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri Regolamenti, il Patto di Corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, il nostro Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

La **prevenzione**, che è elemento fondamentale per cercare di evitare ogni fenomeno di bullismo e favorire un clima di rispetto e di cooperazione, si esplicita attraverso le misure e le iniziative che l'Istituto intende mettere in atto e non può prescindere da una sinergia d'intenti tra i genitori e tutto il personale scolastico. A tale scopo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche.

Gli interventi educativi, da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori, costituiscono un tipo di azione preventiva a carattere universale o indicato, cioè su alcuni gruppi classe, e dopo aver rilevato il clima nelle singole classi e in generale nell'Istituto.

La rilevazione del clima è la primissima azione preventiva, attuata attraverso l'osservazione dei comportamenti degli alunni da parte dei docenti del Consiglio di Classe.

L'osservazione sia da parte dei genitori, a casa, che di tutto il personale scolastico, dovrà cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si possono rilevare in ambito scolastico.

Le vittime possono manifestare sintomi fisici o psicologici, come il cambiamento improvviso del comportamento, stati d'ansia, bassa autostima o, ancora, calo improvviso del rendimento scolastico e disinteresse, scuse per non andare a scuola, interruzione delle relazioni con i coetanei e isolamento.

D'altro canto, le condotte e i segnali di disagio da osservare nei potenziali bulli e cyberbulli sono l'aggressività verbale, l'arroganza, gli atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere; gli atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé; il distacco affettivo; la presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

Il modo migliore per prevenire e per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è di adottare una politica scolastica integrata, traducibile in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche e in cui tutti gli adulti (il Dirigente Scolastico, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di relazionarsi con gli alunni fornendo loro informazioni e aiuto. Come previsto dalle *Linee di orientamento 2021*, le responsabilità all'interno dell'ambiente scolastico sono pertanto così distribuite:

Il Dirigente Scolastico

individua all'interno del Collegio dei Docenti, un Referente del bullismo e cyberbullismo e un Team antibullismo da esso coordinato;

Inoltre, promuove:

- il coinvolgimento, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, di tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- la previsione all'interno del PTOF di corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i
 presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei
 fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il referente per bullismo e cyberbullismo

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- Coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- Collabora con gli insegnanti della scuola e propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- Coadiuva il Dirigente Scolastico ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- Monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- Coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

Team Antibullismo

Il Team è composto da docenti e da esperti e/o psicologo scolastico, se presenti all'interno dell'istituzione scolastica, e viene nominato dal Dirigente Scolastico.

Il Team ha il compito di (nota MI 482 del 18/2/2021):

- Coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- Intervenire nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo;
- Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale;
- Rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per continuare a realizzare attività di prevenzione;
- Favorire un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- Proporre progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

In attuazione del PTOF il team opererà:

- Alla pianificazione di una serie di iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno, rivolte a tutti gli studenti dell'istituto e alle loro famiglie.
- Al coinvolgimento di Enti Esterni, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Associazione dei Carabinieri) in attività formative rivolte agli alunni e all'intera comunità.

| IL TEAM ANTIBULLISMO DELL'ISTITUTO |
|--------------------------------------------------------------------|
| composizione |
| Dirigente scolastico |
| Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo |
| N° 2 Docenti |
| Animatore digitale |
| Funzioni strumentale n. 1 e n. 5 : PTOF e servizi per gli studenti |

Il Collegio dei Docenti

• Prevede, all'interno del PTOF, progetti, attività e corsi di formazione per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti agli alunni, alle famiglie, al personale

scolastico.

Il Consiglio di Classe

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- Interviene nell'analisi e nella gestione dei casi secondo le proprie prerogative.

Il personale docente

- Intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati a un uso responsabile di internet;
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- Il personale scolastico, venuto a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, è chiamato a segnalarli immediatamente al Referente scolastico e al Dirigente Scolastico, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree durante gli intervalli, negli spogliatoi delle
 palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità
 dei docenti;
- Vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al Referente e al Dirigente Scolastico sui fatti di cui sono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

I genitori

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- Conoscono i Regolamenti e le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- Conoscono il codice di comportamento dello studente.

Le studentesse e gli studenti

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- Il Comitato Studentesco e i rappresentanti di istituto collaborano con il Dirigente Scolastico, con il referente e con il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;

- Sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e
 di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di
 bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a
 vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- Partecipano alla realizzazione di attività di *Peer Education*;
- Imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano attraverso i social e gli strumenti digitali;
- Non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- Rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- Sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

7. IL TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO

Ai sensi della Legge 17 maggio 2024, n. 70 (Art. 1, comma 1, lettera b) è stato istituito a livello nazionale il *Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo*. È, pertanto, costituito un tavolo permanente di monitoraggio, composto dai membri del Consiglio di Istituto e da esperti di settore, con il compito di realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

8. PROCEDURE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O DI CYBERBULLISMO

Si considera come infrazione grave il comportamento accertato che si configura come forma di bullismo e cyberbullismo ed è sanzionato sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto, integrato dal presente Regolamento.

Si privilegeranno azioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili.

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare le autorità giudiziarie o la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi e illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico dell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due. Si ricorda che la L.71/2017 – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto si potrà attivare uno sportello di ascolto, a cura della psicologa della scuola, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

In caso di atti di bullismo o cyberbullismo si dovrà seguire la seguente procedura:

- **a.** Segnalazione: chiunque (studenti, genitori, personale scolastico, altri) venga a conoscenza di un atto configurabile come atto di bullismo o cyberbullismo dovrà darne comunicazione immediata al Dirigente Scolastico, al Referente e ai docenti. Il Referente del bullismo o un componente del Team antibullismo o del Team per l'emergenza, compilerà **l'allegato 1** al presente Regolamento inserendo le informazioni dettate da chi compie la segnalazione. L'allegato uno, debitamente firmato dal compilatore e dal dichiarante, viene acquisito agli Atti. Si dà quindi avvio all'attività istruttoria.
- **b. Raccolta informazioni e valutazione dei fatti:** Il Dirigente Scolastico coadiuvato dal Referente e dal Team Antibullismo condurrà una serie di colloqui con le persone coinvolte con lo scopo di raccogliere informazioni su quanto accaduto e valutare la tipologia e la gravità dei fatti.

Potranno essere a tal fine svolti colloqui individuali con la presunta vittima, con il presunto bullo (o il gruppo), eventualmente con vittima e bullo insieme (se le condizioni di consapevolezza lo consentono), con i genitori della vittima, con i genitori del bullo.

Potrà inoltre essere convocato un Consiglio di classe straordinario per raccogliere ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti in modo da permettere ai soggetti coinvolti (docenti di classe, Referente bullismo, Team antibullismo, il Dirigente Scolastico) di procedere alla valutazione tramite la compilazione dell'allegato 2 al presente Regolamento.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola.

Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e/o di cyberbullismo, il Dirigente Scolastico convoca un Consiglio straordinario della classe interessata, cui possono partecipare il referente e i componenti del Team antibullismo, per condividere la valutazione del caso di bullismo e per definire gli interventi da intraprendere. Della seduta viene redatto apposito verbale il quale riporterà l'esito della valutazione del caso, l'allegato 2 viene acquisito agli atti, e la verbalizzazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe.

- **c. Interventi:** A seguito di un'approfondita valutazione, il Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico e il Referente, coadiuvati dal Team, sceglieranno come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. La realizzazione degli interventi potrà coinvolgere esperti esterni all'istituzione scolastica, a supporto delle azioni da intraprendere, quali ad esempio:
 - Approccio educativo con la classe (percorsi basati su stimoli culturali, promozione della competenza emotiva, dell'empatia e dell'assertività, individuazione di una serie di regole di comportamento da tenere all'interno del gruppo classe, promozione di strategie di coping positivo);
 - Intervento individuale con il bullo e con la vittima (colloqui di responsabilizzazione, colloqui riparativi, approcci disciplinari [sanzione costruttiva], interventi psicoeducativi):
 - Gestione della relazione all'interno del gruppo (colloqui con mediatori per aiutare i soggetti coinvolti nella ricerca di una soluzione al conflitto, incontri individuali con il bullo, con la vittima e incontri di gruppo con bulli, vittime [e spettatori] per risolvere il problema insieme);
 - Coinvolgimento della famiglia (uno o più colloqui volti all'approfondimento della situazione, alla comunicazione delle decisioni prese dal team, alla definizione degli interventi di gestione del caso, al monitoraggio dei comportamenti quotidiani);
 - Supporto intensivo a lungo termine (nei casi più gravi, coinvolgimento di altri enti nel territorio per la gestione della situazione).
- **d. Sanzioni**: Si riafferma quanto stabilito nel Regolamento di Istituto riguardo il valore educativo dei provvedimenti disciplinari, la loro gradualità, la possibilità di commutare o affiancare alla sanzione, su richiesta dei genitori, attività da svolgere in favore della comunità scolastica e/o da

svolgere in favore della più ampia comunità di riferimento (Capo VII, art. 35, commi 6 e 7 del Regolamento di Istituto).

In caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultraquattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

e. Monitoraggio: Il Consiglio di classe, coadiuvato dal Dirigente Scolastico, dal Team Antibullismo e dagli altri soggetti coinvolti, provvederà a un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure attivate, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyberbullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

A sua volta, il Tavolo Permanente di monitoraggio effettuerà un'osservazione complessiva delle varie situazioni di bullismo/cyberbullismo emerse nel corso dell'anno scolastico.

Protocollo di intervento

Per un primo esame dei casi acuti e di emergenza, in linea generale, verranno poste in essere le seguenti azioni:

Azioni ed interventi con la vittima:

- accoglienza della vittima in un luogo tranquillo e riservato;
- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola;

Azioni ed interventi con il bullo

- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- non entrare in discussioni;
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyberbullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi ecc.), si preannuncia l'avvio del procedimento disciplinare e la contestazione degli addebiti;
- convocazione straordinaria del Consiglio di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima, gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio, etc.); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da assumere nei confronti del bullo, in base alla gravità;
- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyberbullo sulle decisioni assunte dal Consiglio di classe;
- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato (solo per soggetti ultraquattordicenni).

Azioni ed interventi con eventuale gruppo di bulli:

- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
- ascoltati tutti i bulli, si procede con il colloquio di gruppo.
- Colloquio di gruppo con i bulli iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
- Si potrà agevolare l'eventuale incontro tra prevaricatore e vittima solo con il consenso dei genitori di entrambi e comunque solo se tale evento non implichi un'esposizione con ricadute negative sulla vittima. Tale procedura, inoltre, potrà essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti (in tal caso è importante ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i; ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale), in tal caso si condivideranno le soluzioni positive e si predisporrà un piano concreto di cambiamento.
- Eventuale coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori: questa azione è consigliata solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o in più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive.

In allegato al presente Regolamento:

Allegato 1: format per prima segnalazione di presunto caso di bullismo – cyberbullismo:

Allegato 2: format (da compilare a cura del TEAM per il bullismo o per l'emergenza) : valutazione dei casi di bullismo e vittimizzazione .

Il presente Regolamento per la Prevenzione e per il Contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo

parte integrante del Regolamento di Istituto

è approvato con efficacia immediata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 202

assunta nella seduta del 28.01.2025

Tutto quanto in esso previsto si applica ad entrambe le sedi di questo Istituto Scolastico e a tutto il personale Docente e ATA, nonché alla totalità dei suoi utenti.

Rimarrà in vigore fino all'adozione di eventuale nuovo Regolamento.

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto Prof. D'Antoni Renato Nicola F.to Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana Schillaci

INDICE:

| pag.2: | 1. PREMESSA |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| pag.2: | 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
| | 3. IL BULLISMO |
| | 4. CLASSIFICAZIONE BULLISMO |
| pag.4: | 5. IL CYBERBULLISMO |
| pag.7: | 6. RESPONSABILITÀ E AZIONI DI PREVENZIONE |
| pag.7: | Il Dirigente Scolastico |
| pag.8 | Il referente bullismo e cyberbullismo |
| pag. 8: | Il Team antibullismo dell'Istituto |
| pag. 8: | Il Collegio dei Docenti |
| pag. 9: | Il Consiglio di Classe |
| pag.9: | Il Personale Docente |
| pag.9: | I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici |
| pag.9: | I Genitori |
| pag.9: | Le studentesse e gli studenti |
| | 7. IL TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO |
| pag. 10: | 8. PROCEDURE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O DI CYBERBULLISMO |
| | a. Segnalazione |
| | b. Raccolta informazioni e valutazione dei fatti |
| | c. Interventi |
| pag.11: | d. Sanzioni |
| | e. Monitoraggio |
| pag. 12: | PROTOCOLLO DI INTERVENTO |
| | |